

ESITI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Analisi dei contributi ricevuti in sede di consultazione pubblica sullo schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

Dal 3 al 18 novembre 2016, il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), Ufficio per la valutazione della *performance* (UVP), ha avviato una **consultazione pubblica** *on line* rendendo disponibile sul Portale della *performance* lo schema di decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per l'istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016.

L'obiettivo è stato quello di raccogliere *feedback* da tutti i soggetti interessati, quali Organismi indipendenti di valutazione della *performance* (OIV), amministrazioni, associazioni di categoria ed esperti del settore.

Come previsto dal recente dPR n. 105/2016, il decreto ministeriale deve regolare i requisiti di competenza, esperienza e integrità necessari per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco nazionale. I contenuti principali dello schema del decreto riguardano quindi: (i) i requisiti e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione tramite la piattaforma digitale del Portale della *performance;* (ii) la collocazione degli iscritti nell'Elenco in tre distinte fasce professionali; (iii) gli obblighi di formazione continua; (iv) le modalità di nomina dell'organismo indipendente di valutazione e le cause di inconferibilità dell'incarico; (v) i limiti relativi all'appartenenza a più organismi di valutazione.

Nel corso della consultazione sono pervenuti **34 contributi** che hanno riguardato questioni di carattere generale (4 commenti), ma anche di tipo più specifico (119 commenti concernenti principalmente i "Requisiti di competenza, esperienza e integrità", le "Fasce professionali" e i "Limiti relativi all'appartenenza a più OIV").

A) Principali osservazioni delle quali si è tenuto conto nella versione definitiva del decreto

Alcune osservazioni e interventi hanno sottolineato come nell'**articolo 1** del decreto non venisse riportato il termine *performance* nella denominazione degli OIV (come, invece, indicato nel D.lgs. n. 150/2009). Hanno, inoltre, suggerito di definire in modo più preciso l'ambito di applicazione del decreto (perimetro). I partecipanti alla consultazione hanno anche segnalato l'opportunità di utilizzare la locuzione "partecipazione alle procedure selettive e/o comparative", in luogo di "partecipazione alle procedure di nomina".

Recependo le proposte, è stato inserito il termine *performance* nella denominazione degli OIV ed è stato specificato che il "perimetro" coincide con l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 150 del 2009. Infine, il comma 2 è stato riscritto modificando "procedure di nomina" in "procedure comparative di nomina".

La maggior parte dei contributi ricevuti sull'articolo 2 richiedevano di trasformare le cause di esclusione di cui al comma 2 in cause di inconferibilità. Su questo punto si rimanda a quanto riportato più avanti in merito all'articolo 8.

Nei commenti ricevuti in relazione all'articolo 3 è stata sottolineata l'importanza di collegare l'eventuale cancellazione dall'Elenco alla decadenza automatica dall'incarico in un OIV (clausola risolutiva). In merito a questo punto è stata adottata una specifica previsione normativa nell'articolo 7, comma 2 della versione definitiva del decreto.

La questione della previsione di fasce professionali (articolo 5) è stata richiamata in molti contributi. Dalla lettura dei numerosi commenti ricevuti sembra emergere una certa difficoltà in merito all'interpretazione del numero di anni di esperienza professionale e negli OIV. Con l'obiettivo di superare possibili dubbi interpretativi, i punti b) e c) del comma 2 sono stati riformulati in modo più chiaro.

Le osservazioni sulla parte del regolamento dedicata alla formazione (articolo 6) hanno evidenziato una certa complessità nel sistema di ponderazione dei crediti formativi. Di conseguenza, l'allegato A è stato semplificato e reso maggiormente chiaro.

Una questione particolarmente sentita dai partecipanti ha riguardato l'articolo 7, comma 1, laddove questo crea un collegamento tra la durata triennale dell'iscrizione all'Elenco e la durata dell'incarico OIV. Eventuali ulteriori dubbi interpretativi saranno chiariti attraverso la pubblicazione di FAQ.

L'articolo 7 è stato quindi riformulato modificando il comma 1 con un riferimento alla non prorogabilità dell'incarico e al rinnovo, per una sola volta, attraverso procedure comparative. Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 2 che prevede che "L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo".

Alcuni contributi hanno segnalato come l'articolo 8 (relativo alle cause di inconferibilità della nomina di componente dell'organismo indipendente di valutazione) eccedesse i "criteri direttivi" dell'art. 6 del dPR 105/2016, in base al quale il decreto è diretto unicamente a stabilire i "requisiti di competenza, esperienza ed integrità" di cui i soggetti debbono essere dotati, nonché i "limiti relativi all'appartenenza a più organismi di valutazione".

In molti hanno riferito, inoltre, come la presenza di un componente interno all'amministrazione sia funzionale a garantire un adeguato collegamento tra amministrazione e OIV, facendo sì che, in virtù della sua esperienza in quella specifica realtà, si crei un meccanismo osmotico e di comunicazione dinamica continua e partecipata tra ente e OIV. Infine, alcuni hanno segnalato che nei dPCM di organizzazione delle proprie amministrazioni

l'OIV occupa una posizione di funzione dirigenziale generale nell'organigramma ministeriale. Sulle cause di esclusione di cui all'art. 2, comma 2 e sulle cause di inconferibilità di cui all'art. 8 si è ritenuto opportuno eliminare le relative disposizioni e rinviare la disciplina di tali profili in sede di esercizio della delega legislativa di cui all'art. 17, comma 1, lett. r) della legge n. 124/2015.

B) Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento nella versione definitiva del decreto

1. Adeguatezza dello strumento normativo utilizzato

Con riferimento all'opportunità di utilizzare un decreto ministeriale, le obiezioni mosse dai partecipanti alla consultazione si devono ritenere superate dallo stesso Consiglio di Stato con il parere n. 00232/2016. La Presidenza del consiglio dei ministri (PCM) ha chiarito di aver scelto di utilizzare lo strumento del decreto ministeriale di natura non regolamentare, poiché atto più vicino alle delibere dell'ANAC/CIVIT con le quali in precedenza venivano disciplinate le medesime materie. Tale scelta, sostiene il Consiglio di Stato, non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte normativa, è da ritenersi idonea e in linea con l'esigenza di snellimento e di continuità con il precedente assetto.

2. Requisiti di competenza, esperienza e integrità

La maggior parte dei contributi arrivati ha proposto modifiche ai requisiti di competenza, esperienza e integrità (in merito, ad esempio, alla previsione più specifica dei titoli di studio, alla considerazione delle esperienze professionali in materie diverse da quelle indicate nello schema). Tuttavia, non si è ritenuto di integrare dette proposte nel testo definitivo perché in contrasto con uno dei principi fondanti del decreto: la valorizzazione di una specifica esperienza professionale, maturata sul campo, rispetto al possesso dei titoli di studio.

In questa prospettiva deve essere letto anche il mancato accoglimento delle proposte che suggeriscono di superare la genericità del titolo di studio e di valorizzare il titolo post laurea.

Per quanto concerne, invece, l'integrazione delle cinque aree di specializzazione con ulteriori tipologie di esperienze professionali, si è ritenuto che le competenze specificamente individuate dal decreto siano quelle caratterizzanti ai fini della valutazione della *performance*. Inoltre, non è stata accolta la richiesta di specificare che la comprovata esperienza professionale debba essere maturata in posizioni di responsabilità perché si ritiene che il conseguimento di adeguate competenze tecniche e/o professionali prescinda dalla posizione di responsabilità.

3. Procedura di iscrizione nell'Elenco nazionale

Alcune proposte hanno evidenziato la necessità di fissare un termine congruo entro il quale il Dipartimento della funzione pubblica deve comunicare l'avvenuta iscrizione nell'Elenco, nonché la completezza delle informazioni. Tuttavia, trattandosi di una procedura informatizzata, si è ritenuto di non prevedere alcun termine specifico, poiché in assenza di una specifica previsione si intende il termine generale di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, per quanto riguarda la previsione di una procedura di riesame nelle ipotesi di non accoglimento della domanda e il riferimento alla giurisdizione competente nelle ipotesi di conflitto, le proposte non sono state accolte perché vale la disciplina generale del procedimento amministrativo.

4. Fasce professionali

Con riferimento ai requisiti per l'inserimento nelle fasce professionali, numerosi interlocutori hanno proposto la riduzione del numero di anni previsti e l'eliminazione del riferimento al numero di dipendenti dell'amministrazione presso la quale è stata maturata l'esperienza negli OIV.

Queste proposte non sono state accolte perché si è ritenuto di mantenere invariato il requisito del numero di anni in quanto coerente con la ratio del decreto circa la valorizzazione dell'esperienza professionale. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, invece, si tratta di un indicatore di facile rilevazione che costituisce una *proxy* accettabile della complessità organizzativa dell'amministrazione.

Non è stato recepito, inoltre, il suggerimento di eliminare la suddivisione in fasce professionali, utili ad articolare il livello di *seniority* in ragione, appunto, della complessità delle amministrazioni.

5. Formazione

Le proposte di modifica riferite all'Articolo 6 (Formazione continua) si sono concentrate sul numero di crediti formativi (ritenuti eccessivi) e sulle modalità di erogazione della formazione.

In particolare, secondo i partecipanti alla consultazione si dovrebbe: (i) prevedere che i crediti formativi debbano essere acquisiti annualmente (ad esempio, nella misura di 15, anziché 40 nel triennio); (ii) differenziare il numero di crediti formativi richiesti in base alle fasce professionali; (iii) valutare la possibilità di prevedere un meccanismo automatico di accreditamento per la formazione continua; (iv) esplicitare che le attività formative organizzate in collaborazione con la SNA sono destinate anche a privati e liberi professionisti; (v) indicare il soggetto, tra DFP e SNA, titolare della banca dati dei crediti formativi conseguiti; (vi) differenziare i crediti formativi in base alle fasce professionali, prevedendo una riduzione dell'onere formativo richiesto all'aumentare dell'esperienza professionale.

Oltre che per esigenze di semplificazione, si è scelto di mantenere l'impianto originale del decreto sia per assicurare la necessaria coerenza con la validità triennale di iscrizione all'Elenco sia per la previsione, contenuta nel decreto, di una successiva intesa fra Dipartimento e SNA sugli aspetti di dettaglio.

6. Limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione

Nei contributi ricevuti è stata lamentata un'ingiustificata disparità di trattamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni rispetto a tutti gli altri soggetti, per i quali il limite massimo al numero degli incarichi è pari a tre. Il limite è ritenuto da alcuni troppo basso.

Tuttavia, il decreto ha come chiaro intento quello di porre le basi per favorire la formazione e la crescita di una comunità di professionisti della valutazione della *performance* aperta, che possa concorrere, in modo plurale, all'innovazione gestionale e alla produzione di valore pubblico.

L'incarico di componente di un OIV è sicuramente fonte di arricchimento professionale per i dipendenti pubblici. Si è ritenuto, pertanto, di mantenere quanto previsto nello schema di decreto poiché la limitazione introdotta ha come possibile effetto quello di poter ampliare la platea di funzionari e dirigenti pubblici che potranno fare parte di OIV.

7. Altre questioni

I contributi ricevuti hanno richiamato l'attenzione su alcune questioni importanti legate all'articolo 4 del Decreto (Obblighi dei soggetti iscritti all'Elenco nazionale): la necessità di definire un codice etico e di comportamento del valutatore e di richiedere un'assicurazione obbligatoria per i rischi professionali (a tutela degli enti committenti), la possibilità di non prevedere alcuna disposizione sul rinnovo dell'iscrizione.

Nei contributi riferiti all'articolo 10 (Verifica delle attività degli organismi indipendenti di valutazione) i partecipanti hanno sottolineato come si debbano disincentivare quelle logiche legate al formalismo e all'adempimento nell'attuazione del ciclo della *performance*, suggerendo di dettagliare con maggior forza e con ulteriori strumenti il potere di indirizzo e verifica del Dipartimento. E' stato proposto che il Dipartimento si riservi espressamente il potere di coinvolgere direttamente le amministrazioni per raccogliere elementi conoscitivi sull'operato dell'OIV, anche mediante visite e verifiche in loco.

Con riferimento a quanto sopra indicato, ritenendo alcuni di questi suggerimenti meritevoli di considerazione, si è scelto di tenerli in considerazione in sede di elaborazione delle linee guida di prossima adozione.

Infine, i partecipanti hanno suggerito di esplicitare la clausola di salvaguardia per gli OIV attualmente in carica, tuttavia già presente nel regolamento ex dPR n. 105/2016.